

Adempimenti 15 Maggio 2020

Commercianti e artigiani, sospensione sul f rate dei contributi

Stampa

di Barbara Massara

In breve

Con un comunicato stampa e con il messaggio 2015/2020 diffusi il 15 maggio, l'Inps ha comunicato che la sospensione stabilita dall'articolo 18 del decreto legge 23/2020 è utilizzabile per gli esercenti attività commerciali, ai fini della sospensione rientrano anche gli iscriviti

Artigiani e commercianti potranno beneficiare della sospensione della prima rata dei contributi di maggio (in quanto l'ordinario termine del giorno 16 cade di sabato).

Con un comunicato stampa e con il [messaggio 2015/2020](#) diffusi il 15 maggio, l'Inps ha comunicato che la sospensione stabilita dall'articolo 18 del decreto legge 23/2020 è utilizzabile per gli esercenti attività commerciali, ai fini della sospensione rientrano anche i soggetti iscritti all'Inps. L'istituto ha precisato altresì che, se si opta per la sospensione dei contributi, slitta anche la contribuzione dovuta alle associazioni sindacali tramite l'Inps.

Le precedenti sospensioni contributive disposte dai decreti legge 9/2020 e 18/2020, che riguardavano anche la contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti, di fatto non sono state applicate nel periodo.

L'articolo 18 del decreto legge 23/2020 ha invece esteso la sospensione anche ai versamenti di maggio, con la conseguenza che l'agevolazione diventa fruibile per la rata del primo trimestre (875 e 962 euro) in scadenza nel mese di maggio.

La possibilità di non versare è subordinata alla condizione che l'imprenditore, con ricavi d'imposta precedente, abbia registrato ad aprile 2020 un calo di fatturato di almeno il 50 per cento. Per gli imprenditori con ricavi 2019 oltre 50 milioni, il calo di fatturato di aprile 2020 deve essere almeno pari al 50 per cento.

La riduzione non è richiesta per coloro che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2020. La fruizione della sospensione per questa categoria di lavoratori è semplice perché gli adempimenti di sussistenza del requisito del calo di fatturato (se applicabile) si limiteranno a non pagare la contribuzione minima 2020 che l'Inps ha reso disponibile nel cassetto previdenziale 1 nel messaggio 1792/2020 del 29 aprile.

La verifica dell'effettiva sussistenza del requisito del calo di fatturato sarà poi effettuata con l'indispensabile collaborazione dell'amministrazione finanziaria.

La ripresa dei versamenti è prevista dall'articolo 18, comma 7, del Dl 18/2020 entro il 30 giugno. Le rate decorrenti dal mese di giugno. Come chiarito dall'istituto di previdenza nel messaggio 1792/2020, la ripresa sono applicabili anche per le eventuali quote associative.

La bozza del decreto legge rilancio contiene un'ulteriore proroga della ripresa dei versamenti.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole **24 ORE**